

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2003011)

(4.6.1)

D.g.r. 11 febbraio 2005 - n. 7/20635

Procedure amministrative relative all'installazione degli impianti e all'esercizio dell'attività di distribuzione dei carburanti, in attuazione dell'articolo 3, comma 2 della l.r. n. 24 del 5 ottobre 2004. Ob. 3.10.9 Sviluppo a rete dei servizi distributivi e commerciali

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 5 ottobre 2004 n. 24 «Disciplina per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti»;

Vista la d.c.r. n. VII/1137 del 15 dicembre 2004 «Programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti in attuazione dell'articolo 3, comma 2 della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24»;

Visto in particolare l'articolo 3 comma 2 della l.r. n. 24 del 2004 in base al quale la Giunta regionale, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della stessa, approva i provvedimenti relativi alle procedure per la realizzazione dei nuovi impianti e per le modifiche degli impianti esistenti, per i collaudi degli impianti, per il rilascio del parere vincolante di conformità alle disposizioni regionali sulle istanze di realizzazione di nuovi impianti stradali ed autostradali, comprese le modifiche relative ai soli impianti GPL e metano;

Ritenuto opportuno approvare pertanto le procedure amministrative relative all'installazione degli impianti e all'esercizio dell'attività di distribuzione dei carburanti di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto al fine di dare piena attuazione alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 24 del 2004;

Sentita in merito alle procedure sopra indicate la Consulta Carburanti di cui all'articolo 18 della l.r. n. 24 del 2004;

Su proposta dell'assessore al commercio, fiere e mercati

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare le Procedure amministrative relative all'installazione degli impianti e all'esercizio dell'attività di distribuzione dei carburanti, in attuazione dell'articolo 3, comma 2 della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24 di cui all'allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il segretario: Sala

(26)**Esercizio provvisorio degli impianti di distribuzione carburanti**

26.1 Secondo quanto stabilito dall'art. 14 comma 2 della l.r. n. 24 del 5 ottobre 2004, il comune può autorizzare per un periodo non superiore a 180 giorni, prorogabili, l'esercizio provvisorio degli impianti con esclusione, per motivi sicurezza, di quelli eroganti GPL e metano.

26.2 In base a quanto disposto dall'articolo 14, comma 3 della l.r. n. 24 del 5 ottobre 2004, l'interessato, una volta realizzato l'impianto, può inoltrare istanza di esercizio provvisorio al comune nel cui territorio si trova l'impianto corredata di:

- a) perizia giurata redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale attestante la conformità delle opere realizzate alle disposizioni contenute nella l.r. n. 24 del 2004, alla disposizione del Programma di razionalizzazione della rete carburanti e del presente provvedimento;
- b) ricevuta del Comando provinciale dei vigili del fuoco dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di conformità dei lavori come previsto dall'art. 3 comma 5 del d.P.R. n. 37 del 12 gennaio 1998;

c) ricevuta di richiesta di rilascio o d'aggiornamento della licenza d'esercizio presentata all'U.T.F.

26.3 L'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, rilasciata dal comune a seguito della documentazione presentata dal richiedente, non annulla né sostituisce i sopralluoghi previsti dalle normative dei Vigili del Fuoco, dell'U.T.F., dall'A.S.L. e dall'ARPA territorialmente competenti.

26.4 Sono escluse dall'esercizio provvisorio le apparecchiature destinate al contenimento o all'erogazione del prodotto GPL e del prodotto metano che devono essere comunque sottoposte a collaudo con la procedura di cui al successivo punto 27.

(27)**Collaudo degli impianti ai sensi dell'articolo 14 della l.r. n. 24 del 2004**

27.1 In base a quanto previsto dall'art. 14 della l.r. n. 24 del 2004, i nuovi impianti e quelli potenziati con i prodotti metano e GPL devono essere collaudati da una commissione nominata secondo quanto previsto dallo stesso articolo; la convocazione della commissione è inviata dal comune agli Enti interessati.

27.2 Il sopralluogo per il collaudo richiede la presenza contestuale dei soggetti individuati dall'articolo 14 comma 2 della l.r. n. 24 del 2004 e deve essere effettuato entro 60 giorni dalla richiesta, alla presenza del titolare dell'autorizzazione o suo delegato.

27.3 La commissione accerta la funzionalità, la sicurezza e l'idoneità tecnica delle attrezzature installate, nonché la generale conformità dell'impianto al progetto approvato.

27.4 Il comune trasmette, entro il termine di 15 giorni, al Comando provinciale dei vigili del fuoco ed all'ufficio Tecnico di Finanza, territorialmente competente, copia del verbale di collaudo, ai fini del conseguente rilascio del certificato di prevenzione incendi e della licenza d'esercizio U.T.F. Una copia del verbale viene trasmessa al titolare dell'autorizzazione ed alla Regione Lombardia.

27.5 Qualora durante le operazioni di collaudo siano accertate irregolarità, viene assegnato il termine massimo di 60 giorni per consentire l'adeguamento alle prescrizioni richieste e, ove si rende necessario, si procederà ad effettuare altro collaudo.

Le spese di collaudo sono a carico del richiedente.

(28)**Richiesta di autorizzazione per l'installazione di un impianto ad uso privato**

28.1 La richiesta di autorizzazione per l'installazione di un impianto ad uso privato così come definito dall'articolo 11 della l.r. n. 24 del 2004 deve essere presentata al comune ove si intende realizzare l'impianto e deve contenere:

- a) generalità, il domicilio ed il codice fiscale del richiedente o del legale rappresentante, nonché per le società i dati di cui all'art. 2250 commi 1 e 2 del Codice Civile;
- b) località in cui si intende installare l'impianto;
- c) dettagliata composizione dell'impianto;
- d) certificazione comprovante la disponibilità dell'area;
- e) perizia giurata redatta da tecnico abilitato, iscritto al relativo albo professionale, e/o autocertificazione del richiedente, che deve contenere le dichiarazioni di conformità del progetto rispetto alle disposizioni urbanistiche nonché alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria ed ambientale;
- f) copia dell'avvenuta presentazione del progetto al Comando provinciale dei vigili del fuoco per gli adempimenti di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 37 del 12 gennaio 1998;
- g) planimetria dell'impianto sottoscritta dal responsabile tecnico del progetto;
- h) elenco aggiornato degli automezzi che utilizzeranno l'impianto e dichiarazione di impegno da parte del soggetto richiedente, all'utilizzo dell'impianto esclusivamente per i mezzi in proprietà o in uso esclusivo del titolare dell'autorizzazione, con divieto di cessione a terzi dei carburanti in carico, anche a titolo gratuito;
- i) copia dell'accordo di cui al comma 2, art. 11, l.r. n. 24 del 2004, ove si verificano le condizioni;
- l) specifica degli Enti di cui al comma 3, art. 11, n. 24 del 2004, ove si verificano le condizioni.

28.2 A tale tipologia di impianti si applicano le procedure per l'esercizio provvisorio ed il collaudo di cui ai precedenti punti 26 e 27.

(29)

**Esame da parte del Comune della richiesta
di autorizzazione per l'installazione di un impianto
ad uso privato**

29.1 L'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti ad uso privato è rilasciata dal comune, che ne invia copia alla Regione.

29.2 Gli impianti devono essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni fiscali, norme di sicurezza incendi, sanitarie ed ambientali previste dalle normative vigenti e dal presente provvedimento.

Gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere zone nelle quali non sia possibile ubicare nuovi impianti di distribuzione di carburanti ad uso privato.

29.3 L'aggiunta di nuovi prodotti, nel rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali e di carattere fiscale, è soggetta a preventiva autorizzazione da parte del comune, ferma restando la disciplina di cui all'art. 8 comma 1 della l.r. n. 24 del 2004; quest'ultime modifiche devono essere preventivamente comunicate al comune e realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali.

29.4 Le modificazioni di cui all'articolo 8, comma 1 della l.r. n. 24 del 2004 non sono soggette né a collaudo né alla procedura di esercizio provvisorio. Restano fermi gli adempimenti degli interessati concernenti la comunicazione al comune, ed agli altri enti coinvolti ai fini dell'aggiornamento del Certificato di Prevenzione Incendi e licenza U.T.F. ove richiesta.

29.5 Gli enti pubblici, le aziende speciali e le società a partecipazione pubblica, nonché i soggetti gestori di servizi di pubblica utilità, autorizzati all'installazione di impianti di metano ad uso privato, possono stipulare accordi per il rifornimento presso tali impianti da parte di automezzi di proprietà di altri analoghi soggetti.

29.6 In caso di trasferimento della titolarità di un impianto di distribuzione carburanti ad uso privato, le parti interessate ne danno comunicazione al comune, alla Regione e, ove previsto dalla normativa fiscale, all'ufficio Tecnico delle Finanze entro quindici giorni. La comunicazione di cui sopra dovrà essere corredata dell'atto di trasferimento della titolarità regolarmente registrato all'ufficio del Registro competente per territorio.

29.7 I soggetti che abbiano installato impianti di distribuzione carburanti ad uso privato, sprovvisti della prescritta autorizzazione comunale alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, entro 12 mesi devono presentare richiesta di autorizzazione degli stessi con le procedure indicate alla presente disposizione.

29.8 Nei casi di cui al precedente punto, qualora il richiedente sia già in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità, il comune non dovrà procedere alla richiesta di parere al Comando provinciale vigili del fuoco competente per territorio.

29.9 Per la messa in esercizio degli impianti ad uso privato valgono le disposizioni relative all'esercizio provvisorio, ad eccezione che per gli impianti già in possesso di C.P.I. in corso di validità.

29.10 Gli impianti che, entro il termine sopraindicato, non saranno stati regolarizzati, non potranno essere più utilizzati ed il comune dovrà ingiungere la loro rimozione.